



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 dicembre 1998
Rif. P/CR.c/3919

CIRCOLARE N° 112

OGGETTO: Approvazione definitiva della legge "Merloni-ter", pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. del 4 dicembre 1998 con il n° 415, modificante la legge quadro sui lavori pubblici 109/94.

La cosiddetta legge Merloni-ter è legge dello Stato; la riforma della Legge Quadro sui LL.PP. andrà in vigore il 19 dicembre 1998. Essa apporta significative modifiche alla legge quadro sui LL.PP. 109/94, già modificata dalla legge 216/95.

E' opportuno evidenziare, innanzitutto, che gli sforzi compiuti dal Consiglio Nazionale Geologi sono stati coronati da successo, in quanto l'art. 17 punto 14-quinquies della nuova legge esclude esplicitamente la relazione geologica dalle attività direttamente subappaltabili dall'affidatario, cioè dal progettista.

Alla luce di questa norma e di quelle dettate al punto 1 lettera d) ed al successivo punto 8 del medesimo art. 17, il geologo rientra, quindi, tra i soggetti professionali da nominare preventivamente "già in sede di presentazione dell'offerta".

La legge introduce ulteriori novità riguardanti:

- 1) la specifica previsione degli oneri relativi alle indagini (art. 16, punto 7);
- 2) la distinzione tra società di professionisti e società di ingegneria (art. 17, comma 6, lettera a e lettera b);
- 3) la possibilità per le società di ingegneria di concorrere per l'affidamento dei soli incarichi di progettazione di importo superiore a 200.000 Ecu;

- 4) l'affidamento fiduciario riservato ai professionisti singoli e associati di incarichi di progettazione da parte delle stazioni appaltanti fino a 40.000 Ecu (art. 17, punto 12);
- 5) l'obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare l'affidamento degli incarichi di progettazione alle disponibilità finanziarie dell'opera da progettare (art. 17, punto 12 bis);
- 6) l'applicazione delle attuali tariffe professionali fino all'emanazione dello specifico decreto del Ministero di Grazia e Giustizia (art. 17, punto 14 ter);
- 7) la dichiarazione di inderogabilità degli onorari di cui sopra (art. 17, punto 14 quater);
- 8) il divieto di espletare, da parte di pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza (art. 18, punto 2 ter);
- 9) il divieto di affidare incarichi di natura professionale a mezzo contratti a tempo determinato (art. 18, punto 2 quater);
- 10) l'obbligo di corredare i progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento in concessione con "... indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche" (art. 20, punto 2);
- 11) l'inclusione tra gli errori od omissione di progettazione della "inadeguata valutazione dello stato di fatto" e della "mancata od erronea identificazione della normativa tecnica" (art. 25, punto 5 bis);
- 12) la previsione di meccanismi di garanzia per la completa esecuzione dei lavori laddove essi dovessero bloccarsi per causa dell'impresa aggiudicataria ("performance bond") (art. 30);
- 13) la rispondenza e la conformità degli elaborati progettuali alle normative vigenti, da verificare a mezzo di organismi di controllo "accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o degli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti" (art. 30, punto 6);
- 14) le previsioni normative sui piani di sicurezza (art. 31);
- 15) la innovativa introduzione nell'ordinamento legislativo delle concessioni a iniziativa del "promotore" che consentirà la realizzazione di opere pubbliche con l'apporto di capitale privato ("project financing") (art. 37 bis e seguenti);

Il Consiglio Nazionale è impegnato a seguire i lavori relativi all'approvazione del relativo Regolamento.

 IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)
